

Va in scena il copyright del bene pubblico

Dal 2 settembre 2010 è in vigore la profonda revisione del Codice della Proprietà Industriale (Cpi) del 2005

CARLO LUIGI IANNONE*

Il 2 settembre 2010 è entrata in vigore (D.Lgs. n° 131) una profonda revisione del Codice della Proprietà Industriale (Cpi) in vigore dal 2005, che ha coinvolto quasi 130 articoli. Molti degli interventi introdotti sono relativi a correzioni di semplici errori materiali della versione originale del Cpi, ma alcuni di essi hanno una rilevanza e un impatto notevole su imprenditori e cittadini. Le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente tutti i titoli di privativa normati dal Cpi, nonché le procedure processuali da seguire davanti alle corti delle Sezioni specializzate in Proprietà Intellettuale. Proprio in questo campo si hanno le novità più rilevanti, che portano soprattutto a una maggiore coordinazione delle misure cautelari (descrizione, sequestro e inibitoria), facendo chiarezza su alcuni punti che la

precedente versione del Cpi non definiva in maniera esplicita.

In particolare, il decreto prevede esplicitamente, per la prima volta, la possibilità di introdurre cause di «accertamento negativo» della contraffazione, azioni che già erano in uso nella prassi, ma la cui ammissibilità era sempre soggetta al parere della Corte specializzata. Ora, la previsione esplicita della norma facilita il compito di chi, nella fase di preparazione della introduzione sul mercato di un nuo-

vo prodotto, desidera tutelarsi, chiedendo ufficialmente al giudice di pronunciarsi in merito alla «non interferenza» del suo prodotto con un brevetto precedente. Altrettanto innovativa, e di immediato impatto per imprenditori e semplici cittadini-inventori, è l'introduzione della possibilità di richiedere al Presidente della Sezione specializzata una «Consulenza Tecnica Preventiva».

La regolamentazione della fase cautelare, con particolare riferimento agli istituti della descrizione e del sequestro, costituisce sicuramente una maggiore garanzia, sia per il titolare della privativa, sia per il presunto contraffattore, rendendo le misure in questione ancora più efficaci per il primo, garantendo al contempo il secondo rispetto ad azioni mirate solamente a causargli un danno immediato e ingiusto.

Molti sono gli interventi anche in relazione ai marchi: è stato previsto, per esempio, che anche le amministrazioni dello

Tra i molti aspetti regolati, i marchi su beni storici, nonché l'attesa tutela delle opere di disegno industriale



Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possano presentare domande di registrazione di marchi «anche aventi a oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio». In tal caso, si precisa che «i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente».

[...]
Tuttavia, l'attenzione va posta in particolare sulla norma che finalmente, dopo quasi 10 anni di discussioni, fa chiarezza sulla tutela delle opere di Disegno Industriale cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001. Rispettando anche le recenti decisioni della Corte di Giustizia,

il decreto prevede che, fatti salvi (per un periodo di 5 anni) i diritti di coloro che avevano, nei 12 mesi antecedenti al 19 aprile 2001, fabbricato o commercializzato i prodotti in questione, la tutela del Diritto d'Autore si estende anche a dette opere di Disegno Industriale. Si tratta di una norma di immediato impatto, se si considera che l'estensione temporale della tutela del diritto d'autore è di 70 anni dopo la morte dell'Autore.

Un ultimo punto, tra i molti toccati dalla riforma, su cui può essere interessante soffermarsi, e che ha un immediato impatto sulla vita di tutti i giorni, è quello relativo alla tutela delle informazioni riservate (note anche come «know-how» segreto). La modifica, che ad una lettura superficiale sembrerebbe ovvia, esplicita invece concetti sostanziali in merito alla gestione della informazioni segrete (il cui esempio più famoso rimane la formula della Coca-Cola): la norma specifica, in particolare, che sono tutelate le informazioni aziendali riservate solo nei confronti di quanti abbiano ottenuto le stesse «in modo abusivo», escludendo da eventuali giudizi quanti abbiano conseguito le infor-

mazioni «in modo indipendente».

Insomma, l'ultimo sforzo del legislatore in materia rappresenta a tutti gli effetti un ulteriore contributo a favore della salvaguardia e valorizzazione della proprietà intellettuale nonché dello sviluppo industriale del nostro Paese.

**Barzanò & Zanardo*

